



Publicato all'albo camerale  
dal 04/11/2016 al 10/11/2016

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA**

Brescia, 3 novembre 2016

**DETERMINAZIONE N. 126/ANA: EMISSIONE RUOLO CONTRIBUENTI  
SANZIONABILI PER DIRITTO ANNUALE - ANNI 2010, 2011, 2012, 2013 E  
2014**

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

visto l'art. 18 della legge 580/93;

visto il decreto 22 dicembre 2009 che ha determinato la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera da ogni impresa iscritta od annotata nei registri di cui all'art. 8 della legge 580/93 per l'anno 2010;

visto il decreto 21 aprile 2011 che ha determinato la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera da ogni impresa iscritta od annotata nei registri di cui all'art. 8 della legge 580/93 per l'anno 2011;

vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 255658 del 27 dicembre 2011 che ha precisato che restano pienamente valide anche per l'anno 2012 le misure del diritto annuale definite dal 2011 nel decreto 21 aprile 2011;

vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 261118 del 21 dicembre 2012 che ha precisato che restano pienamente valide anche per l'anno 2013 le misure del diritto annuale definite dal 2011 nel decreto 21 aprile 2011;

vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 201237 del 5 dicembre 2013 che ha precisato che restano pienamente valide anche per l'anno 2014 le misure del diritto annuale definite dal 2011 nel decreto 21 aprile 2011;

visto il decreto 11 maggio 2001, n. 359 "Regolamento per l'attuazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura";

visto il d.m. del 27 gennaio 2005, n. 54 con il quale è stato emanato il regolamento relativo alle sanzioni amministrative tributarie in riferimento al diritto annuale alle Camere di commercio;

vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 2/C del

23 febbraio 2007 con la quale è stato approvato il regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale;

vista la propria determinazione n. 120 del 26 ottobre 2011 con la quale vengono precisati i limiti di aumento della sanzione per recidiva in materia di diritto annuale;

visti il d.lgs. del 26 febbraio 1999, n. 46 ed il d.lgs. del 13 aprile 1999, n. 112 riguardanti il riordino del servizio della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337;

visto l'art. 3 del d.m. del 3 settembre 1999, n. 321, inerente la procedura di formazione e consegna del ruolo con ausilio della società Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. ed in particolare il comma 8 attinente l'esecutività del ruolo;

visto l'art. 17 del d.lgs. del 13 aprile 1999, n. 112, che stabilisce che al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale di riscossione, agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio;

visto il comma 2 del citato art. 17 del d.lgs. 111/99 con il quale si stabilisce che gli oneri di riscossione, pari al 6% delle somme iscritte a ruolo riscosse, sono ripartiti:

- in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella in una quota a carico del debitore pari al 3% e in una quota pari al 3% a carico dell'ente creditore;
- mentre in caso di pagamento oltre i sessanta giorni sono interamente a carico del debitore;

precisato che con propria determinazione n. 139 del 31 dicembre 2012 si è provveduto ad inibire, contestualmente all'apertura del protocollo di cancellazione d'ufficio, l'iter sanzionatorio riferito al diritto annuale a partire dall'anno 2010 e prima dell'emissione del ruolo relativo all'anno 2010, ritenendo non opportuno mettere a ruolo gli importi relativi alle imprese che di fatto non esistono;

considerato che sono stati annullati dei protocolli di cancellazione d'ufficio e che si è reso necessario iscrivere a ruolo anche dette posizioni non sanzionate con i precedenti ruoli;

visto il ruolo relativo alle sanzioni amministrative del diritto annuale per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 riepilogato nell'allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento;

preso atto che detto ruolo è stato elaborato e trasmesso in via telematica alla società Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. da parte di Infocamere, società consortile di informatica

delle Camere di commercio italiane per azioni, e che la data di riferimento per il calcolo degli interessi è il 10 dicembre 2016;

tenuto conto che si è proceduto all'esclusione dal suddetto ruolo delle imprese debentrici per importi tra € 16,01 e € 30,00 in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta camerale n. 87 del 23 settembre 2013;

considerato che con provvedimento della Giunta camerale n. 118 del 10 novembre 2013 è stata deliberata la rinuncia all'insinuazione nei fallimenti delle imprese al fine di recuperare il credito per diritto annuale per somme fino a € 2.500,00;

visto l'art. 26, comma 10, del d.p.r. n. 254 del 2 novembre 2005 che stabilisce che sono esclusi gli atti inerenti la riscossione di un credito il cui costo superi l'importo dello stesso;

rilevato che l'importo globale del suddetto ruolo è risultato essere inizialmente pari a € 4.244.329,27;

preso atto che la società Equitalia Servizi di riscossione s.p.a., nel predisporre la minuta del ruolo, ha escluso alcune posizioni a causa di problemi rilevati sul codice fiscale e/o sul Comune di residenza, con una riduzione del carico del ruolo pari a € 10.833,43;

rilevato quindi che il carico di detto ruolo è stato così rettificato in:

€ 4.233.495,84

n. posizioni 26.211

così suddiviso:

anno 2010

€ 24.747,25

n. posizioni 196

importo 961 € 22.763,07 (diritto annuale)

importo 962 € 0,00 (sanzione)

importo 992 € 1.984,18 (interessi);

anno 2011

€ 28.259,30

n. posizioni 185

importo 961 € 21.368,07 (diritto annuale)

importo 962 € 5.299,43 (sanzione)

importo 992 € 1.591,80 (interessi);

anno 2012

€ 25.592,46

n. posizioni 180

importo 961 € 19.335,50 (diritto annuale)

importo 962 € 5.201,37 (sanzione)

importo 992 € 1.055,59 (interessi);

anno 2013  
€ 27.742,20  
n. posizioni 362  
importo 961 € 20.816,29 (diritto annuale)  
importo 962 € 6.264,95 (sanzione)  
importo 992 € 660,96 (interessi)

anno 2014  
€ 4.127.154,63  
n. posizioni 25.288  
importo 961 € 3.260.092,92 (diritto annuale)  
importo 962 € 827.883,17 (sanzione)  
importo 992 € 39.178,54 (interessi);

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali 2016, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 119/SG del 23/12/2015 e successive modifiche ed integrazioni;

sentito il responsabile del procedimento;

d e t e r m i n a

- 1) di dare atto dell'avvenuta elaborazione del ruolo da parte della società Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. relativo alle sanzioni amministrative del diritto per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 che presenta un carico di entrata per un totale di € 4.233.495,84;
- 2) di affidare agli agenti della riscossione dei tributi competenti per le provincie, di cui all'elenco allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento, la riscossione del ruolo reso esecutivo in data 24 ottobre 2016;
- 3) di tener conto che su tali riscossioni l'Ente dovrà corrispondere a ciascun agente della riscossione i relativi oneri di riscossione.

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA ANAGRAFICA  
(dr Antonio d'Azzeo)